




allegato alla deliberazione del Direttore Generale
n. 10 del 03.2004.

**VERBALE DI INTESA CON LE R.S.U. E LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEL COMPARTO SANITA' IN ORDINE ALLA
MODIFICA DELL'ALLEGATO 8, ARTICOLO 6, COMMA 9, DEL
VERBALE DI PREINTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 9.8.2001**

L'anno 2004, il giorno 16 del mese di febbraio, alle ore 15,00, nella sede direzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale", tra la R.S.U., le Organizzazioni Sindacali (CGIL-F.P., CISL-FPS, UIL-FPL, FIALS/CISAS Sanità, F.S.I.) del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale ed il Direttore Generale dell'Azienda, presente il Direttore Amministrativo dr. Gaetano Spampinato

P R E M E S S O C H E

- L'allegato 8, epigrafato "REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE" al verbale di preintesa del C.C.D.I. sottoscritto in data 9.8.2001, così come modificato dall'intesa di data 14 novembre 2002, all'articolo 7, comma 9, prevede l'esclusione dalla selezione per l'attribuzione delle fasce del dipendente assente dal servizio a qualunque titolo per più di 180 giorni nell'anno oggetto di valutazione;
- il limite predetto, in quanto definito in numero assoluto di giornate, non è coerente con la ratio della normativa di cui al D.lgs. 151/2001, il quale prevede la possibilità dell'astensione facoltativa per congedo parentale nel limite massimo di sei mesi, e ciò qualora il periodo sia usufruito continuativamente nell'anno poiché il numero dei giorni di assenza nei casi di specie non è mai inferiore a 181;
- conseguentemente, il numero di 180 giorni che nell'anno convenzionale corrisponde ad un semestre, nel concreto è inferiore alla metà dell'intero anno - limite massimo per l'astensione facoltativa stabilito dalla norma di tutela della maternità - e che quindi è opportuno adeguare il numero dei giorni di assenza alla possibilità riconosciuta dal legislatore, onde non incorrere nella possibilità di indurre il dipendente ad una minore fruizione del congedo spettante;
- considerando altresì l'anno solare bisestile quale riferimento massimo, è equo ridefinire il limite dei giorni di assenza in argomento in 183 annui, superati i quali il dipendente è escluso dalla selezione per l'attribuzione delle fasce retributive;




SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. di modificare l'allegato 8 "Regolamento per l'attribuzione delle fasce economiche" alla preintesa sottoscritta in data 9 agosto 2001, così come integrato dall'intesa del 14 novembre 2002, indicando all'art. 7 - c. 9 - in 183 i giorni di assenza a qualunque titolo nell'anno superati i quali il dipendente non può partecipare alla selezione per l'attribuzione delle fasce retributive.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Giorgio Spadaro)



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

C.G.I.L. F.P.

C.I.S.L.-F.P.S.

U.I.L.SANITA'

F.S.I.

FIALS/CISAS/SANITA'

LE R.S.U. Aziendali:

